

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI DURANTE LE ELEZIONI E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

Approvato con delibera del c.c. n. 11 del 02/03/2013

Indice

art. 1 - Oggetto del regolamento

art. 2 - Locali a disposizione

art. 3 – Modalità di richiesta

art. 4 - Modalità di utilizzo

art. 5 - Tariffe

art. 6 - Responsabilità

art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi della legge 10/12/1993, n. 515 artt. 19 e 20 le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzo da parte dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo, per l'elezione del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale e del Presidente della Provincia, nonché per le consultazioni Referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo statuto comunale, dei locali messi a disposizione dal Comune.

art. 2 - Locali a disposizione

1. I locali di proprietà comunale messi a disposizione dei partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali sono i seguenti:

- 1) Gavorrano - Sala Conferenze Ex Bagnetti;
- 2) Gavorrano – Locale ubicato in p.za B.Buozzi a fianco dell'entrata del palazzo comunale
- 3) Bagno di Gavorrano – Centro Giovani Via Curiel
- 4) Potassa, Caldana, Castellaccia, Bivio Ravi, Giuncarico, Casteani, Grilli e Filare – Centro Sociale
- 5) Ravi – Ex Scuola Elementare Via Veneto

art. 3 – Modalità di richiesta

1. I locali di cui all'articolo precedente sono messi a disposizione a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.

2. I partiti o movimenti che intendono utilizzare i locali messi a disposizione, devono presentare istanza al Sindaco almeno due giorni precedenti quello nel quale l'utilizzo è programmato.

3. Nelle domande stesse deve essere specificato, oltre al giorno per il quale viene richiesto l'utilizzo, anche la fascia oraria interessata.

4. Le domande, presentate su apposita modulistica messa a disposizione del Comune, vengono esaminate da parte del responsabile del Servizio Affari Generali in ordine cronologico di presentazione e con riferimento all'ora apposta dall'Ufficio Protocollo evase entro due giorni. Nel caso di più domande contemporanee, se non sono disponibili i locali affinché tutte possano essere soddisfatte, la scelta viene operata mediante sorteggio, da parte del suddetto Responsabile.

5. I partiti o movimenti ai quali, per mancanza di strutture disponibili nel giorno richiesto, non può essere assegnato un locale saranno tempestivamente informati, nel caso venga indicato nella istanza presentata il relativo recapito, al fine di metterli in grado di ripetere, eventualmente, la richiesta per i giorni successivi.

6. Durante il periodo di cui al primo comma le richieste dei soggetti di cui al precedente articolo hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.

art. 4 - Modalità di utilizzo

1. I locali elencati all' articolo 2 verranno messi a disposizione dei partiti o movimenti nel giorno richiesto, salvo quanto detto agli articoli precedenti per il caso di insufficienza di locali, per il periodo massimo di tre ore consecutive nell'arco della giornata e compatibilmente con le iniziative eventualmente già programmate alla data di convocazione dei comizi elettorali.

2. L'uso dei locali dovrà avvenire esclusivamente per motivi elettorali e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

3. I locali non potranno essere concessi per più di 5 giorni di cui un solo fine settimana (sabato o domenica)

art. 5 - Tariffe

1. Il costo orario per l'uso dei locali viene stabilito, per ogni campagna elettorale, tenuto conto in misura forfettaria dei seguenti elementi di costo, che il Comune dovrà sostenere:

- personale di pulizia;
- illuminazione;
- riscaldamento.

2. Il pagamento dell'uso della sala richiesta dovrà avvenire anteriormente all'uso stesso.

art. 6 - Responsabilità

1. I partiti o movimenti utilizzatori rimangono responsabili di eventuali danni ai locali ed alle suppellettili prodotti durante l'utilizzo.

2. Al momento della consegna del locale, verrà sottoscritta dal rappresentante del partito o movimento, una apposita dichiarazione, con la quale l'Amministrazione comunale viene esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose che eventualmente potessero derivare dall'uso di tale struttura